



**DOMANDE SOTTOPOSTE ALLA DOTT.SSA BIANCHI CLERICI
IN OCCASIONE DEL CONVEGNO E RELATIVE RISPOSTE**

1. *Il provvedimento del Garante in tema di fidelity card del 24 febbraio 2005 indica precisamente i tempi di conservazione dei dati per finalità di marketing (2 anni) e profilazione (1 anno). Tale provvedimento rimarrà in vigore successivamente al 25 maggio prossimo?*

Risposta: il principio-base del GDPR è quello dell'*accountability*. Tale principio, con riferimento al periodo di conservazione dei dati, fa sì che ogni titolare debba determinare autonomamente, e giustificare sulla base di valide e ponderate ragioni, il periodo di conservazione dei dati per la finalità per la quale viene effettuato il trattamento. Il provvedimento menzionato quindi non rimarrà in vigore successivamente al 25 maggio prossimo.

2. *L'art. 95 GDPR fa salve le disposizioni della direttiva 2002/58/CE sul trattamento dei dati personali nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica (materia che sarà disciplinata dal Regolamento e-privacy di prossima emanazione). Ciò determina la permanenza in vita delle disposizioni contenute nel Titolo X, Capo I, del Codice Privacy (servizi di comunicazione elettronica), e dei provvedimenti generali emanati dal Garante in attuazione di tali disposizioni (provvedimenti n. 330 del 4 luglio 2013, sullo spam; n. 229 dell'8 maggio 2014, sui cookie; n. 161 del 19.3.2015, sulla profilazione on line). È corretta questa interpretazione?*

Risposta: l'art. 78 della bozza di decreto delegato che il Governo dovrà emanare entro il 21 maggio prossimo prevede, in termini generali, che nell'ordinamento nazionale restino ferme le disposizioni già adottate in attuazione della direttiva 2002/58/CE.

3. *Gli artt. 9, par. 4, e 10 GDPR potrebbero giustificare la permanenza in vita delle autorizzazioni generali emanate dal Garante sulla base degli artt. 26 e 27 del Codice Privacy (con efficacia sino al 24 maggio p.v.) in relazione ai trattamenti di talune categorie particolari di dati (i.e.: dati genetici, biometrici e sulla salute) e giudiziari. Quali sono gli orientamenti del Garante sul punto?*

Risposta: la bozza di decreto legislativo, art. 8, prevede che il Garante dovrà stabilire con proprio provvedimento, da emanare con cadenza almeno biennale, le misure di garanzie da adottare per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute.

Per quanto riguarda i dati giudiziari, l'art. 9 della bozza di decreto stabilisce che il trattamento di dati giudiziari (ossia di dati relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza) è consentito solo se autorizzato da disposizioni di legge o di regolamento riguardanti in particolare una serie di casi specificamente elencati, fra cui l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti relativi al rapporto di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti o contratti collettivi.

4. *In applicazione dei principi generali, è possibile considerare valido il consenso prestato dai genitori (o dal titolare della potestà genitoriale) per il trattamento dei dati del soggetto minore di 18 anni (o 16 anni per il consenso digitale di cui all'art. 8 GDPR) ai fini di marketing e/o profilazione anche quando il soggetto in questione ha raggiunto la maggiore età? Oppure dovrà essere richiesto un nuovo consenso al soggetto maggiorenne?*

./ . 2

Risposta: dovrà essere chiesto un nuovo consenso all'interessato, una volta che questi sia diventato maggiorenne.

5. *A quale età il minore potrà esprimere il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali, in relazione a servizi della società dell'informazione?*

Risposta: la bozza di decreto legislativo prevede che il minore che ha compiuto 14 anni possa esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. L'età fissata dal legislatore italiano per la validità del consenso del minore dovrebbe quindi essere 14 anni. Il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore ai 14 anni deve invece essere autorizzato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

6. *Alcuni provvedimenti del Garante Privacy disciplinano il comportamento da tenere in caso di data breach relativo, rispettivamente, a dati biometrici (prov. n. 513 del 12 novembre 2014), al dossier sanitario elettronico (prov. n. 331 del 4 giugno 2015), alle società elettroniche e internet provider (prov. n. 161 del 4 aprile 2013). I provvedimenti in questione rimarranno in vigore successivamente al 25 maggio 2018, o dovranno ritenersi superati dalla nuova disciplina degli artt. 33 e 34 GDPR?*

Risposta: per quanto riguarda i dati biometrici e sanitari, siccome l'art. 8 della bozza di decreto autorizza il Garante a prevedere con proprio provvedimento specifiche misure di garanzia, dovrebbero rimanere in vigore i provvedimenti particolari sul data breach. Per quanto riguarda invece il provvedimento relativo alle società elettroniche e all'internet provider, si ritiene che lo stesso non dovrebbe rimanere in vita, a meno che non lo si consideri emanato in attuazione della direttiva 2002/58/CE, e quindi coperto dalla previsione dell'art. 78 del decreto delegato (vedi sopra, quesito 2).

7. Nella guida all'applicazione del GDPR pubblicata sul sito (<http://www.garanteprivacy.it/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali>), il Garante Privacy ha dichiarato espressamente che “*pur non prevedendo espressamente la figura dell'incaricato del trattamento (ex art. 30 Codice), il Regolamento non ne esclude la presenza in quanto fa riferimento a persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile (si veda, in particolare, art. 4, n. 10, del Regolamento)*” e che “*in tema di misure tecniche ed organizzative di sicurezza, si ritiene opportuno che titolari e responsabili del trattamento mantengano in essere la struttura organizzativa e le modalità di designazione degli incaricati di trattamento*”. Sulla base di tali indicazioni, è dunque corretto continuare a nominare ed istruire per iscritto gli incaricati?

Risposta: sì, è corretto.